

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA



REGOLAMENTO
PER ASSEGNAZIONE E GESTIONE
DELLE AREE ADIBITE AD ORTI

Approvato con deliberazione Consiliare n. 17 del 25/03/2013
Modificato con deliberazione Consiliare n. 6 del 04/02/2016

FINALITA'

Art. 1

Allo scopo di favorire la possibilità di aggregazione degli anziani ed il loro inserimento nella vita sociale vengono assegnati, sin dal 1991, a coloro che ne fanno richiesta, lotti di terreno, di proprietà comunale, da adibire ad orti.

Dette coltivazioni (ortaggi, erbe aromatiche, fiori) non hanno scopo di lucro, forniscono prodotti da destinare al consumo familiare e permettono all'anziano un sano impiego del tempo libero, facilitando le occasioni di incontro per iniziative ricreative, culturali e sociali.

L'assegnazione degli orti riveste inoltre la funzione di mantenere in vita i valori del rapporto con la coltivazione e con il cibo, dell'autoproduzione e della lotta allo spreco.

REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOTTI

Art. 2

Per l'assegnazione degli orti è richiesta:

- residenza nel Comune di San Giorgio di Piano;
- età pensionabile, si deroga dai limiti di età nei casi suggeriti dai Servizi Pubblici Sociali;
- non avere a disposizione altro appezzamento di terreno da coltivare;
- sottoscrivere l'accettazione delle condizioni di regolamento.

Si assegna un solo lotto a prescindere dal numero degli anziani o invalidi presenti nella famiglia, pertanto, si accetta la domanda di un solo anziano o invalido per nucleo familiare.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 3

Le domande d'assegnazione devono essere presentate, su apposito modulo, fornito dal Comune allo sportello sociale.

Le domande di assegnazione degli orti possono essere presentate durante tutto l'anno. L'assegnazione dell'area ortiva avviene in base all'ordine di presentazione della domanda (come da protocollo del Comune).

L'assegnatario è tenuto a sottoscrivere per accettazione il presente regolamento.

OBBLIGHI DELL'ASSEGnatARIO

Art. 4

L'assegnatario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- osservare le norme del regolamento;
- usare per l'irrigazione solo l'acqua messa a disposizione dal Comune, evitando gli sprechi oppure acqua piovana, raccolta dagli assegnatari in appositi bidoni di loro proprietà;
- utilizzare le metodologie indicate dagli appositi uffici comunali, per combattere l'eventuale proliferazione d'insetti (es. : zanzare, zanzara tigre...);
- mantenere l'orto assegnato in uno stato decoroso;
- tenere in buono stato di manutenzione le parti comuni ed in particolare le strisce adiacenti al proprio appezzamento;
- depositare le erbacce e qualsiasi altro residuo, con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale per la raccolta dei rifiuti;

- riporre e sistemare nell'apposito deposito, senza lasciarli nell'orto, gli attrezzi dopo l'uso;
- non concedere ad altri (non autorizzati dal presente regolamento) l'utilizzo del terreno assegnato.
- non commercializzare i prodotti coltivati;
- non allevare o portare animali di ogni specie a passeggio all'interno dell'area ortiva;
- non introdursi negli altri orti a raccogliere i prodotti coltivati
- non coltivare gli ortaggi mediante l'uso di concimi chimici e non scaricare nell'orto materiale inquinante;
- non attrezzare il lotto in assegnazione con tunnel o strutture per la maturazione accelerata degli ortaggi la cui altezza superi i 2 metri, tale struttura dovrà essere tolta durante l'estate;
- non richiedere alcun rimborso a qualsiasi titolo al Comune al momento del rilascio del terreno;
- non entrare con automezzi nell'area ortiva;
- non accendere fuochi nell'area ortiva;
- non installare serbatoi, capannoni o analoghe strutture per la custodia degli attrezzi, steccati, o per mettere a dimora alberi o viti.

L'assegnatario è tenuto a mantenere coltivato e curato il proprio orto, fatte salve eventuali situazioni eccezionali che, per ragioni di salute o di gravi motivi personali, non gli consentano per un periodo di tempo non superiore a quattro mesi, di prendersi cura dell'appezzamento.

CONSEGNA

Art. 5

I lotti di terreno di circa metri quadri 30, vengono consegnati in comodato gratuito, provvisti di acqua per l'irrigazione.

LIMITI ALLA CONDIVISIONE

Art. 6

L'orto non è cedibile; non dovrà essere concesso in affitto, mentre potrà essere coltivato insieme al coniuge o al convivente; potranno contribuire alla conduzione dell'appezzamento di terreno anche i familiari dell'assegnatario.

DURATA

Art. 7

Gli appezzamenti, adibiti ad orto, vengono assegnati per un anno. L'assegnazione s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle due parti.

REVOCA

Art. 8

L'assegnazione potrà essere revocata in caso di grave inosservanza al presente regolamento, nell'ipotesi di non utilizzo prolungato per oltre quattro mesi (salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.4) e di danni provocati ad altri mediante comportamento scorretto.

Qualora si verifichi una delle situazioni previste al comma precedente, l'Amministrazione provvederà a contestare in forma scritta la circostanza all'assegnatario ed a convocarlo per verificare in contraddittorio le sue giustificazioni e conoscerne le intenzioni.

Laddove l'assegnatario non dichiara di rinunciare spontaneamente all'orto e le giustificazioni fornite non siano ritenute soddisfacenti (oltre che nel caso in cui l'assegnatario regolarmente avvisato non risponda alla convocazione) l'Amministrazione, decorsi almeno trenta giorni dalla

ricezione della lettera di contestazione, potrà dichiarare la decadenza dall'assegnazione con conseguente obbligo per il cittadino di rilasciare l'orto entro il termine dei successivi dieci giorni.

UTENZE

Art.9

Il costo dell'acqua per l'irrigazione e di altri eventuali servizi verrà suddiviso fra gli assegnatari sulla base dei parametri stabiliti dal Comitato di Gestione, in base ai costi comunicati dagli uffici comunali.

SUBENTRO DEL CONIUGE/CONVIVENTE

Art. 10

In caso di decesso dell'assegnatario o di sopravvenuta impossibilità a coltivarlo per intervenute gravi problematiche sanitarie, il lotto può essere assegnato al coniuge o ad altro convivente che si trovi nelle condizioni di assegnabilità e ne faccia domanda. I frutti pendenti, comunque, restano a disposizione dell'assegnatario e dei familiari.

ALTRE ASSEGNAZIONI

Art. 11

Nel caso in cui siano presenti orti non assegnati ai soggetti indicati dall'articolo 2), l'Amministrazione procederà alla pubblicazione sul sito internet del Comune di un bando per l'assegnazione alle seguenti categorie:

- 1) Associazioni operanti nell'ambito del sociale che dichiarino di volere utilizzare l'orto nell'ambito delle proprie finalità statutarie e non per utilità personale dei singoli membri;*
- 2) Famiglie numerose (da intendersi come famiglie con almeno sette componenti riuniti in un unico stato di famiglia)*
- 3) Gruppi organizzati di persone (con preferenza per gruppi con prevalenza di under 35);*
- 4) Singoli non pensionati, con priorità a persone con meno di 35 anni.*

All'interno dell'elenco di cui al comma precedente verranno soddisfatte prima le domande di cui al punto 1), poi quelle al punto 2), poi quelle al punto 3) ed infine quelle al punto 4).

Le assegnazioni di cui ai commi precedenti avranno durata limitata ad un anno o, se avvenuta oltre il 31/07, sino al termine dell'anno successivo, senza possibilità di proroga automatica.

Qualora permangono comunque orti liberi, gli stessi verranno concessi in gestione solo fino al termine dell'annualità in corso a soggetti già assegnatari di altri appezzamenti che abbiano manifestato interesse in tale senso.

RESPONSABILITA'

Art. 12

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che il concessionario possa subire o causare a terzi, sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta, pertanto, sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto assegnato.

ORGANISMI DI GESTIONE

Art. 13

Per garantire il corretto svolgimento delle attività gestionali, dal rispetto del presente regolamento alla soluzione dei problemi comuni dell'area ortiva e per assicurare armonici rapporti tra gli assegnatari ed il necessario collegamento tra questi e le istituzioni, sono previsti i seguenti organismi di gestione sociale:

- ASSEMBLEA
- COMITATO DI GESTIONE
- COORDINATORE (O PRESIDENTE)

ASSEMBLEA

Art. 14

Composizione e funzioni degli organi di gestione:

L'Assemblea è l'organo che riunisce tutti gli assegnatari. Detta Assemblea si riunisce, in locali messi a disposizione dal Comune, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, su richiesta degli assegnatari o su richiesta del Comune. La convocazione dell'Assemblea spetta al Coordinatore del Comitato di Gestione e viene resa nota a tutti gli assegnatari, mediante l'affissione di apposita comunicazione, riportante gli argomenti all'ordine del giorno, presso la bacheca posta nell'area comune.

L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:

- a) nomina, nel suo seno a scrutinio palese o segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, il Comitato di Gestione composto di 5 membri;
- b) stabilisce eventuali quote che gli assegnatari devono versare per le necessità della zona ortiva, oltre alla quota obbligatoria da versare al Comune per il rimborso delle utenze.
- c) può costituire gruppi di lavoro che affianchino il Comitato di Gestione per l'organizzazione di attività sociali o per la soluzione dei problemi, relativi alla conduzione della zona ortiva.
- d) può formulare proposte per eventuali modifiche al presente regolamento.

COMITATO DI GESTIONE

Art. 15

Il Comitato di Gestione è costituito da 5 membri, rimane in carica n. 3 anni ed è rieleggibile.

Il Comitato di Gestione svolge le seguenti funzioni:

- a) elegge un Coordinatore ed un Amministratore;
- b) vigila sul rispetto del presente regolamento e ne propone eventuali modifiche alle istituzioni competenti;
- c) cura l'esecuzione dei lavori e delle spese di gestione e manutenzione della zona ortiva;
- d) attua le decisioni approvate dall'assemblea.

COORDINATORE

Art. 16

Il Coordinatore è l'organo rappresentativo dell'area ortiva e viene eletto dal Comitato di Gestione, resta in carica n. 3 anni ed è rieleggibile.

Il Coordinatore svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato di Gestione;

- b) attua le misure necessarie a preservare la civile convivenza ed il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento
- c) mantiene il collegamento tra gli assegnatari degli orti ed il Comune informando quest'ultimo della decisioni assunte dagli organismi di gestione e delle tematiche.

ABROGAZIONI

Art. 17

Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato l'art. 14 "Assegnazione e gestione delle aree adibite ad orto" del vigente regolamento di assistenza sociale.